

Informazioni societarie

ASTERIA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER LA RICERCA APPLICATA, S OCIETA' CONSORTILE PER AZIONE - IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: MONTEPRANDONE (AP) VIA 81/A STRADA 19 cap 63076 frazione:
CENTOBUCHI

Indirizzo PEC: ASTERIA@PEC.IT

Codice fiscale: 01572380440

Numero REA: AP - 156630

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	5
Altri riferimenti statutari	6
Allegati	7
Statuto	7

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01572380440
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO
Precedente numero di iscrizione: AP-1998-23008
Data iscrizione: 18/06/1998

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/06/1998

Informazioni costitutive Sigla della denominazione: ASTERIA SOC.CONSP.A.
Data atto di costituzione: 15/05/1998

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2070

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1999
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA SCOPO CONSORTILE E NON LUCRATIVO E NON PUO' DISTRIBUIRE UTILI SOTTO QUALSIASI FORMA ALLE IMPRESE ASSOCIATE; AGISCE QUINDI IN NOME PROPRIO MA PER CONTO E NELL'INTERESSE DEI SOCI, NELL'AMBITO DELLA PROMOZIONE E DEL COORDINAMENTO DEI LORO PROGRAMMI STRATEGICI.
ESSA, NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2602 DEL CODICE CIVILE, SI PROPONE LA FINALITA' GENERALE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE PRINCIPALMENTE OPERANTI NEI SETTORI DELL'AGROALIMENTARE, DELLE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO, NONCHE' DELL'AMBIENTE ATTRAVERSO LA FORNITURA E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALI QUALI:
A) EFFETTUARE LA RICERCA TECNOLOGICA ED IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE, ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA E/O TECNOLOGICA E DI SPERIMENTAZIONE SU MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E QUANTO ALTRO OCCORRA PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEI PRODOTTI FINITI;
B) PROGETTARE ED IMPLEMENTARE MODELLI DI SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, PRINCIPALMENTE PER LE PMI;
C) EFFETTUARE RICERCA E PRESTARE ASSISTENZA PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE, LA DIFFUSIONE E L'ELABORAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI MERCATO E OGNI MEZZO PROMOZIONALE RITENUTO IDONEO PER FAVORIRE LA

CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE E L'ASSOCIAZIONISMO TRA ESSE; IL TUTTO COSI' COME DEFINITO NELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2006/C 323/01 "DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE" (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, SERIE C, N. 623 DEL 31/12/2006).

D) POTENZIARE E QUALIFICARE LE STRUTTURE E I SERVIZI DI RICERCA SCIENTIFICA ED APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA;

E) PERMETTERE L'APPLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO PER FAVORIRE LA CRESCITA DI UN SISTEMA PRODUTTIVO AVANZATO, DIVERSIFICATO E DISTRIBUITO CON PARTICOLARE RIGUARDO PER L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE, PER LE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, PER L'EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E PER L'AMBIENTE;

F) AIUTARE LA FORMAZIONE DI QUADRI MANAGERIALI SCIENTIFICI E TECNICI E LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' IN SETTORI INNOVATIVI.

PER IL MIGLIOR CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI':

1) REALIZZARE E GESTIRE CENTRI DI RICERCA, LABORATORI, IMPIANTI DI SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AREE TECNOLOGICHE ATTREZZATE ANCHE CON EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, IVI COMPRESI LOCALIZZAZIONI RESIDENZIALI E SOCIALI PER GLI ADDETTI, RELATIVE INFRASTRUTTURE E SERVIZI, ANCHE TECNOLOGICAMENTE AVANZATI;

2) SVOLGERE ATTIVITA', ANCHE REMUNERATA E PER CONTO TERZI, DI STUDIO, RICERCA, ANALISI E SPERIMENTAZIONE, DI FORMAZIONE, DI SERVIZIO, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, ACQUISIRE ED UTILIZZARE BREVETTI, ANCHE CON L'APPORTO DI COLLABORAZIONI ESTERNE; PRODURRE E VENDERE BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DEI SETTORI INERENTI L'OGGETTO SOCIALE;

3) PROGETTARE E REALIZZARE PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, A PARTIRE DA BANDI INTERNAZIONALI, EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI;

4) SVOLGERE ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE, DI PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PARTICOLARE DI QUADRI SCIENTIFICI, TECNICI E MANAGERIALI, DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE;

5) REALIZZARE, GESTIRE ED EROGARE SERVIZI, DI QUALSIASI TIPO VENGA RITENUTO OPPORTUNO A FAVORE DELLE IMPRESE, DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI RICERCA DI OGNI TIPO E DEGLI ENTI LOCALI, STIPULANDO A TAL FINE CONTRATTI E CONVENZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI;

6) CONTRIBUIRE ALLA RAZIONALIZZAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI SERVIZI E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI TUTTE LE STRUTTURE PROMOSSE DALLA REGIONE MARCHE SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE;

7) ORGANIZZARE, PROMUOVERE, AGIRE COME SOGGETTO RESPONSABILE, GESTIRE ED UTILIZZARE STRUMENTI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, QUALI CONTRATTI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI FILIERA, PATTI TERRITORIALI, ARSTEL ED ALTRE FORME PREVISTE DALLE LEGGI A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICI, PRIVATI E PUBBLICI PER PROMUOVERE FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AGEVOLATI;

8) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, FINANZIARIA, INDUSTRIALE, MOBILIARE E IMMOBILIARE, SENZA CHE LE STESSE ASSUMANO CARATTERE DI PREVALENZA RISPETTO ALLA ATTIVITA' PRINCIPALE, INCLUSI LA PRESTAZIONE E/O L'OTTENIMENTO DI GARANZIE REALI E PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI;

9) ENTRARE IN ALTRI CONSORZI O SOCIETA' COOPERATIVE O ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRI ORGANISMI SOCIETARI NONCHE' SOCIETA' PER AZIONI, CONSORTILI E/O COOPERATIVE CHE ABBIANO SCOPI AFFINI, COMPLEMENTARI O SUSSIDIARI CON IL PROPRIO;

10) INSTAURARE, INTRATTENERE E RISOLVERE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, CON TERZI IN GENERE E CON I PROPRI SOCI TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI, STIPULANDO TUTTI I CONTRATTI E COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI CHE GLI ORGANI SOCIALI RITENGANO NECESSARIE O OPPORTUNE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' ESERCITARE LE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE SIA CON LA PROPRIA STRUTTURA OPERATIVA, SIA TRAMITE LE STRUTTURE AZIENDALI DELLE IMPRESE SOCIE, SIA MEDIANTE AFFIDAMENTI DI INCARICHI O DI APPALTI AD IMPRESE NON FACENTI PARTE DELLA COMPAGINE SOCIALE SIA PURE MEDIANTE LA CONCLUSIONE CON QUESTE IMPRESE DI ACCORDI ASSOCIATIVI, QUALI AD ESEMPIO RIUNIONI TEMPORANEE TRA IMPRESE, IL TUTTO NEL RISPETTO DEI CONTRATTI E/O DELLE CONVENZIONI STIPULATE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' AVVALERSI, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, DI STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE ALL'UOPO COSTITUITE.

AL FINE DI REALIZZARE, NEI RAPPORTI TRA I SOCI, L'OGGETTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE, GLI ORGANI SOCIALI DOVRANNO:

- A) CURARE CHE VENGANO MESSI A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA' I MEZZI NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI SCOPI;
- B) PROMUOVERE ED ATTUARE OGNI INIZIATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA SOCIETA' CONSORTILE;
- C) VIGILARE AFFINCHE' LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI SVILUPPO, DI STUDIO, DI RICERCA E DI PROGETTAZIONE NONCHE' L'ESECUZIONE DI EVENTUALI LAVORI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SIANO ESEGUITI CON IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME E SIANO CONFORMI AI CONTRATTI, CONVENZIONI E RELATIVI PATTI CONCLUSI O STIPULATI. I SOCI GARANTIRANNO, OVE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE LO VALUTI NECESSARIO, PREVIA DELIBERAZIONE FAVOREVOLE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, ANCHE PER IL TRAMITE DI TERZI FIDEIUSSORI COSTITUITISI NEL LORO INTERESSE, L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DALLA SOCIETA' CONSORTILE, NEI CONFRONTI DEI TERZI, PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, SECONDO LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DI VOLTA IN VOLTA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

- DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
- DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA PIU' MEMBRI, DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI CINQUE, SECONDO IL NUMERO ESATTO CHE VERRA' DETERMINATO DAI SOCI IN OCCASIONE DELLA NOMINA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO TASSATIVAMENTE AI SOCI.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

- A) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- B) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- C) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- D) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE;
- E) L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SEMPLICI;
- F) L'ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO IN CASO DI INGRESSO DI NUOVI AZIONISTI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI LEGGE, LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO O AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. IN TAL CASO SI APPLICA L'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2420 TER, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 TER E 2506 BIS DEL CODICE CIVILE. LE CARICHE DI PRESIDENTE (O DI VICE PRESIDENTE) E DI AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CUMULABILI.

GLI ORGANI DELEGATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE ALMENO OGNI NOVANTA GIORNI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, ANCHE GENERALI,

AMMINISTRATIVI E TECNICI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI, LE MANSIONI E LE RETRIBUZIONI.

GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AL PRESIDENTE DI DETTO ORGANO O A CHI NE FA LE SUE VECI E AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI CHE RAPPRESENTINO IN GIUDIZIO LA SOCIETA' ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE, NONCHE' PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

LA FIRMA SOCIALE SPETTA ALTRESI' A QUEI SOGGETTI CUI LA STESSA SIA STATA DELEGATA E NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO DELLO STATUO AI D.LGS 17 GENNAIO 2003 N. 5 E 6 E LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 08-09-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-09-2009

STATUTO

della Società consortile per azioni

**"ASTERIA, per lo Sviluppo Tecnologico e per la Ricerca Applicata, Società
Consortile per Azioni", o, in forma abbreviata, "ASTERIA Soc.cons.p.a."**

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto degli scopi di cui al successivo articolo
4, una società consortile per azioni con la denominazione sociale

**"ASTERIA, per lo Sviluppo Tecnologico e per la Ricerca Applicata, Società
Consortile per Azioni", o, in forma abbreviata, "ASTERIA Soc.cons.p.a."**

ARTICOLO 2

SEDE

La Società ha sede nel Comune di Monteprandone (AP).

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari,
succursali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070
(duemilasettanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con
deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci; tale durata verrà
comunque prorogata, sempre con delibera dell'Assemblea straordinaria dei
soci, per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli
impegni assunti dalla stessa nei confronti degli Enti o dei soggetti con

1

cui ha stipulato contratti o convenzioni, e comunque connessi, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni di cui sia parte.

ARTICOLO 4

SCOPO CONSORTILE ED OGGETTO SOCIALE

La Società ha scopo consortile e non lucrativo e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; agisce quindi in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei soci, nell'ambito della promozione e del coordinamento dei loro programmi strategici.

Essa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2602 del codice civile, si propone la finalità generale di promozione e sviluppo delle aziende principalmente operanti nei settori dell'agroalimentare, delle energie da fonti rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, nonché dell'ambiente attraverso la fornitura e la prestazione di servizi reali quali:

- a) effettuare la ricerca tecnologica ed il trasferimento dell'innovazione, attraverso lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e/o tecnologica e di sperimentazione su materie prime, semilavorati e quanto altro occorra per migliorare la qualità dei prodotti finiti;
- c) progettare ed implementare modelli di sviluppo economico sostenibile, principalmente per le PMI;
- d) effettuare ricerca e prestare assistenza per la promozione dell'attività di vendita, attraverso l'acquisizione, la diffusione e l'elaborazione di

2

studi e ricerche di mercato e ogni mezzo promozionale ritenuto idoneo per favorire la crescita e lo sviluppo delle aziende e l'associazionismo tra esse;

così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, N. 623 del 31/12/2006).

e) potenziare e qualificare le strutture e i servizi di ricerca scientifica ed applicata e di innovazione tecnologica;

f) permettere l'applicazione e la diffusione dello sviluppo tecnologico per favorire la crescita di un sistema produttivo avanzato, diversificato e distribuito con particolare riguardo per l'industria agroalimentare, per le energie da fonti rinnovabili, per l'efficienza e risparmio energetico e per l'ambiente;

g) aiutare la formazione di quadri manageriali scientifici e tecnici e la promozione di nuova imprenditorialità in settori innovativi.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà altresì:

1) realizzare e gestire centri di ricerca, laboratori, impianti di sperimentazione e sviluppo, aree tecnologiche attrezzate anche con edifici civili ed industriali, ivi comprese localizzazioni residenziali e sociali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi, anche tecnologicamente avanzati;

3

2) svolgere attività, anche remunerata e per conto terzi, di studio, ricerca, analisi e sperimentazione, di formazione, di servizio, sviluppo e trasferimento tecnologico, acquisire ed utilizzare brevetti, anche con l'apporto di collaborazioni esterne; produrre e vendere beni e servizi nell'ambito dei settori inerenti l'oggetto sociale;

3) progettare e realizzare progetti di ricerca, sviluppo, innovazione, internazionalizzazione, a partire da bandi internazionali, europei, nazionali, regionali;

4) svolgere attività di diffusione delle conoscenze, di promozione, organizzazione e gestione delle attività/di corsi di formazione professionale in particolare di quadri scientifici, tecnici e manageriali, di addestramento professionale;

5) realizzare, gestire ed erogare servizi, di qualsiasi tipo venga ritenuto opportuno a favore delle imprese, delle Università, degli Istituti di ricerca di ogni tipo e degli Enti Locali, stipulando a tal fine contratti e convenzioni con gli Enti pubblici e privati interessati;

6) contribuire alla razionalizzazione e al potenziamento dei Centri Servizi e di trasferimento tecnologico e di tutte le strutture promosse dalla Regione Marche sia direttamente sia indirettamente;

7) organizzare, promuovere, agire come soggetto responsabile, gestire ed utilizzare strumenti di contrattazione decentrata, quali contratti di programma, contratti di filiera, patti territoriali, Arstel ed altre forme previste dalle leggi a favore di soggetti economici, privati e pubblici per

4

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-09-2009

promuovere finanziamenti e contributi agevolati;

8) compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare e immobiliare, senza che le stesse assumano carattere di prevalenza rispetto alla attività principale, inclusi la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi;

9) entrare in altri consorzi o società cooperative o assumere partecipazioni in altri organismi societari nonché società per azioni, consortili e/o cooperative che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari con il proprio;

10) instaurare, intrattenere e risolvere con enti pubblici e privati, con terzi in genere e con i propri soci tutti i rapporti giuridici che siano ritenuti necessari, stipulando tutti i contratti e compiendo tutte le operazioni che gli organi sociali ritengano necessarie o opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società consortile potrà esercitare le attività che costituiscono l'oggetto sociale sia con la propria struttura operativa, sia tramite le strutture aziendali delle Imprese socie, sia mediante affidamenti di incarichi o di appalti ad Imprese non facenti parte della compagine sociale sia pure mediante la conclusione con queste Imprese di accordi associativi, quali ad esempio riunioni temporanee tra imprese, il tutto nel rispetto dei contratti e/o delle convenzioni stipulate. La Società potrà altresì avvalersi, per il raggiungimento degli scopi sociali, di strutture tecniche ed amministrative all'uopo costituite.

5

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-09-2009

Al fine di realizzare, nei rapporti tra i soci, l'oggetto della Società consortile, gli organi sociali dovranno:

- a) curare che vengano messi a disposizione della Società i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi;
- b) promuovere ed attuare ogni iniziativa per lo svolgimento delle funzioni della Società consortile;
- c) vigilare affinché le attività di promozione, di sviluppo, di studio, di ricerca e di progettazione nonché l'esecuzione di eventuali lavori e la prestazione di servizi siano eseguiti con il rispetto di tutte le norme e siano conformi ai contratti, convenzioni e relativi patti conclusi o stipulati.

I soci garantiranno, ove l'organo di amministrazione lo valuti necessario, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, anche per il tramite di terzi fideiussori costituitisi nel loro interesse, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile, nei confronti dei terzi, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 1.250.000 ed è diviso in numero 1.250.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

6

L'aumento del capitale sociale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state integralmente liberate.

In caso di aumento di capitale a pagamento ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica l'articolo 2441 del codice civile.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 5 BIS

CONTRIBUTI E FONDO CONSORTILE

La misura dei contributi per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività della Società consortile è lasciata alla discrezionalità dei soci, fatte salve comunque le necessarie autorizzazioni delle rispettive autorità tutorie per gli Enti Pubblici. Pertanto l'Assemblea ordinaria potrà deliberare annualmente, ai sensi dell'articolo 2615 ter c.c. ultimo comma c.c., il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro per la costituzione di apposito fondo, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. L'Assemblea può deliberare che conferimenti da singoli soci siano

7

effettuati con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e tempi di versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci consorziati dal quale emerga una puntuale programmazione dell'attività al fine di assicurare agli enti soci le informazioni necessarie. L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dall'anno successivo. Resta sempre salva la facoltà dei soci consorziati di effettuare versamenti di contributi anche di importo superiore a quello deliberato e con determinazione specifica.

ARTICOLO 6

AZIONI

Possono far parte della Società soggetti pubblici e privati qualunque sia la loro forma giuridica, in grado di dare utili apporti al conseguimento degli scopi sociali.

Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni.

E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. In mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di

8

capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sottoscritti da uno degli Amministratori.

Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di particolari categorie di azioni, si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa, ma ai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, spetta il diritto di prelazione nell'acquisto, come disciplinato nei paragrafi seguenti; il trasferimento delle azioni a soggetti che non siano già soci è altresì subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo della Società.

A. Prelazione nel caso di trasferimento per atto tra vivi:

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo

esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. spedita non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha inviato la comunicazione dell'offerta;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;

10

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci;
- il diritto di prelazione potrà essere esercitato anche per una parte, purché non inferiore al 30% (trenta per cento), delle azioni offerte;
- qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, salvo comunque il previo gradimento espresso dall'organo amministrativo, disciplinato alla successiva lettera C.;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

11

Parte 1 - Protocollo del 08-09-2009 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-09-2009

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si presenterà ricorso ad un Collegio arbitrale nominato secondo quanto previsto dal successivo art. 23. Tale Collegio Arbitrale dovrà fissare detto prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato delle azioni al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societarie; il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni.

Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire le azioni a terzi estranei alla compagine sociale sia quando si intenda trasferire le azioni a soggetti che sono già soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro azionisti, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni

12

con effetto verso la società.

La cessione delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio di prelazione per la specifica cessione da parte di tutti i soci, salvo comunque il gradimento espresso dall'organo amministrativo ai sensi della successiva lettera C.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

B. Prelazione in caso di trasferimento mortis causa.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa delle azioni e spetta sia che l'erede e/o legatario sia un socio sia che l'erede e/o legatario sia un terzo estraneo alla compagine sociale.

In tal caso le azioni cadute in successione dovranno essere offerte in prelazione ai soci superstiti dagli eredi e/o legatari secondo le modalità e i termini di cui ai punti precedenti.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo determinato secondo i criteri previsti dall'art. 7 del presente statuto per la determinazione del rimborso spettante al socio recedente e quindi, a tal fine, dovrà tenersi conto della situazione patrimoniale della società e, in particolare del suo valore di mercato alla data del decesso. In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta

13

tramite relazione giurata di un esperto conformemente a quanto previsto dal citato art. 7.

C. Clausola di gradimento.

Il trasferimento delle azioni a nuovi soci, o l'ingresso di nuovi soci in caso di aumento del capitale sociale, è condizionato al preventivo gradimento motivato espresso dall'organo amministrativo con delibera approvata dalla maggioranza dei suoi componenti; il gradimento potrà essere negato, con decisione motivata, se il potenziale acquirente non possieda la capacità economica necessaria a realizzare i programmi della società o non corrisponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in relazione all'oggetto sociale della società.

In caso di diniego del gradimento al trasferimento delle azioni, ai soci ai quali è impedita la cessione delle azioni spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. e seguenti, con le modalità stabilite all'art. 7 del presente statuto.

ARTICOLO 6 BIS

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI - OBBLIGAZIONI

I soci possono effettuare in conformità alle vigenti disposizioni di legge versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche in maniera non proporzionale rispetto alla propria partecipazione alla Società, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

14

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero per l'aumento gratuito di capitale sociale, previa conforme delibera assembleare.

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

ARTICOLO 6 TER

STRUMENTI FINANZIARI

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla Società o da Società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti della Società o di Società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alle possibilità di

15

trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

ARTICOLO 6 QUATER

PATRIMONI DI DESTINAZIONE

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto, con le maggioranze di cui al medesimo articolo.

ARTICOLO 7

RECESSO

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la modifica di una clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la fusione e la scissione della società;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- h) le modificazioni dello Statuto concernenti il diritto di voto o di

16

partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2355 bis, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera dell'assemblea, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è

17

pervenuta nella sede della società.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro degli azionisti.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso

18

tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, salvo il gradimento espresso dall'organo amministrativo della Società ai sensi dell'articolo 6 lettera C. del presente Statuto.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c..

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI

Ai sensi dell'articolo 2603 n. 3 del Codice civile, la Società, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà richiedere agli azionisti le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale, come meglio precisato all'articolo 5 BIS del presente Statuto.

I Soci saranno inoltre tenuti a rifondere alla Società stessa, laddove l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e nei termini e con le modalità deliberate dal medesimo Organo Amministrativo, i costi sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.

A tali fini, il regolamento finanziario dei rimborsi avverrà entro trenta giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Socio o dai Soci interessati, corredata da idonea documentazione.

ARTICOLO 9

20

ASSEMBLEE

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci consorziati ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.

In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale.

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno attestante il ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal libro degli azionisti, nonché al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo quale telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, purché venga comunicato ai soci al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio ovvero dagli Amministratori e dai Sindaci Effettivi e che risultino espressamente dal libro degli azionisti, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno

e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Inoltre della delibera assunta dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed in loro assenza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e

proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Possono intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso siano state create particolari categorie di azioni prive del diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può superare la metà del capitale sociale.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile, delega che dovrà essere conservata dalla società.

23

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo della società.

La delega potrà essere conferita anche a non soci; la regolarità della delega verrà accertata dal Presidente dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,

se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione della società;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di

25

recesso ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale oppure la votazione per iscritto. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

26

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla assemblea della società.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Si applicano alle assemblee speciali le disposizioni di legge.

ARTICOLO 11

27

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dall'assemblea dei soci:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica l'articolo 2385 del codice civile.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia costituita sempre da consiglieri di

nomina assembleare. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio entro 30 (trenta) giorni; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento, e nomina, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove.

La convocazione del Consiglio si farà dal Presidente con lettera

29

raccomandata spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere e dei componenti dell'organo di controllo, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, e le stesse vengono assunte a maggioranza assoluta. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

30

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano tassativamente ai soci.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- e) l'emissione di prestiti obbligazionari semplici;
- f) l'espressione del gradimento in caso di ingresso di nuovi azionisti.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In

tal caso si applica l'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, amministrativi e tecnici, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, le mansioni e le retribuzioni.

ARTICOLO 14

RAPPRESENTANZA

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al Presidente di detto organo o a chi ne fa le sue veci e ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

L'organo amministrativo potrà nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

32

La firma sociale spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata delegata e nei limiti dei poteri conferiti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni nonché eventualmente un compenso annuale, ed un'indennità di fine mandato stabiliti dai soci in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria; all'uopo la Società potrà costituire uno specifico fondo di accantonamento o una corrispondente polizza assicurativa.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, in mancanza di decisione dei soci, stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi annuali.

ARTICOLO 15

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, previa specifica autorizzazione dei soci e nel rispetto dei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, può assumere il

33

relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenza.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ARTICOLO 16

COMITATO SCIENTIFICO

I soci possono nominare il Comitato Scientifico.

Esso ha il compito di supportare la compagine sociale nel definire le linee strategiche di ricerca della società e l'organo amministrativo nello stabilire le linee operative dell'attività di ricerca, di acquisizione del "Knowhow" scientifico e di trasferimento di tecnologia, necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato Scientifico esamina le proposte ed i programmi di ricerca da condurre nella società e presenta all'organo amministrativo relazioni periodiche sui risultati conseguiti.

Esso si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra professori universitari, ricercatori ed esperti la cui designazione è demandata nell'ordine:

- un membro di concerto tra i Rettori delle Università socie di Ancona e di Camerino;
- un membro esperto ai soci privati della società se presenti;
- un membro esperto ai soci pubblici della società se presenti;

34

- gli altri, qualora la composizione fosse superiore al numero di tre, verranno indicati dall'assemblea dei soci.

Ai lavori del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell'organo amministrativo o l'Amministratore unico senza voto deliberativo, il quale presiede il Comitato scientifico e dispone la realizzazione delle decisioni.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- un Revisore Contabile cui spetta il controllo contabile.

La Società potrà altresì affidare al Collegio Sindacale, nel rispetto dei requisiti di legge, anche il controllo contabile; in tal caso non verrà nominato il Revisore Contabile.

ARTICOLO 18

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

35

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
I soci, all'atto della nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti necessari all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere

trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per video-conferenza o tele-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 11 le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

REVISORE

Spetta all'assemblea dei soci nominare un Revisore Contabile, iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409 quinquies del codice civile.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

37

esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409 ter del codice civile. Qualora al Collegio Sindacale siano attribuite le funzioni del Revisore Contabile, non si procede alla nomina di quest'ultimo.

ARTICOLO 20

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'organizzazione della società lo richiedano. In questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 21

38

UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la misura prevista dall'articolo 2430 c.c.;
- il rimanente, previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, agli investimenti o al potenziamento del patrimonio delle risorse umane, salva peraltro diversa destinazione decisa dall'assemblea stessa. E' fatto comunque divieto alla società di distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, allo scioglimento della società, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per lo scioglimento, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori

39

si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'articolo 2487 ter del codice civile.

Le disposizioni sulle assemblee dei soci e sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da uno o tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale decide anche sul numero.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente

40

del Collegio Arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci approvata da una maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di

41

società per azioni e di società consortili.

Il presente documento è conforme all'originale conservato presso la sede della
società.